SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 603)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1977

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari

---

ONOREVOLI SENATORI. — La drammatica situazione e le condizioni di particolare disagio in cui da qualche tempo le forze di polizia sono costrette a svolgere i loro difficili compiti nella quotidiana lotta alla criminalità e alla violenza e nei frequenti turbamenti dell'ordine pubblico, aggravata dal costante depauperamento delle dotazioni organiche a causa dell'assoluta insufficienza degli arruolamenti con la conseguente impossibilità di coprire numerosi posti di organico, comporta ormai l'esigenza di adottare provvedimenti diretti a migliorare sensibilmente il loro trattamento economico.

È indubbiamente necessario incentivare la partecipazione dei giovani agli arruolamenti nei Corpi di polizia e di dare a queste categorie di personale particolarmente impegna-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

te nella tutela della sicurezza pubblica, dell'ordinato svolgimento della vita civile e delle istituzioni democratiche, una maggiore tranquillità economica rispetto ai continui aumenti del costo della vita per poter consentire loro di dedicarsi ai propri gravosi e rischiosi compiti di istituto con la necessaria serenità ed il massimo impegno.

Tali miglioramenti economici sono altresì doverosi per remunerare adeguatamente, negli attuali difficili momenti, l'intensa attività svolta dagli appartenenti ai Corpi di polizia ed il permanente pericolo di attentato alla vita ed alla incolumità fisica, cui essi sono esposti, nonchè per ristabilire il preesistente equilibrio economico, nei confronti delle categorie del pubblico impiego.

Non meno drammatica e densa di pericoli è la situazione esistente negli Istituti penitenziari, per cui anche in questo settore si profila la necessità di adottare prontamente una serie di provvidenze che valgano quanto meno ad attenuare le condizioni di particolare disagio e la situazione di permanente pericolo e di accresciuta responsabilità in cui è costretto ad operare il personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Non può, infatti, negarsi che l'attività duramente impegnativa svolta dai summenzionati operatori si inserisce decisamente nel quadro della lotta contro la delinquenza, ponendosi — sotto il profilo del rischio — sullo stesso piano di quella delle forze di polizia anche se obiettivamente diversificata, in relazione agli episodi di grave violenza che si verificano, con frequenza inquietante, nell'interno degli stabilimenti penitenziari.

Le suesposte considerazioni inducono, pertanto, il Governo ad apportare sostanziali miglioramenti al trattamento accessorio dovuto alle suddette categorie di personale con particolare riguardo all'indennità per servizio di polizia di istituto e all'indennità penitenziaria, nonchè altri opportuni adeguamenti a voci retributive rispondenti a determinati obblighi di servizio.

A tali fini provvede il presente disegno di legge, composto da 12 articoli.

Con i primi due articoli viene aumentata di lire 25.000 l'indennità mensile per servizio di istituto spettante agli appartenenti alle Forze di polizia e sono rese pensionabili per altre lire 15.000 tale indennità e quella di servizio penitenziario spettante al personale civile degli Istituti di prevenzione e pena.

Con l'articolo 3, l'aumento della quota pensionabile di dette indennità viene esteso in misura forfettaria anche al personale collocato in congedo anteriormente al 1° marzo 1977, data di decorrenza dell'aumento stesso, ed è fissato in lire 12.000 per i titolari di pensione diretta ed in lire 8.000 per i titolari di pensione di riversibilità. Il sistema della forfettizzazione elimina la enorme mole di lavoro della riliquidazione di ogni singola partita di pensione sulla base dell'anzianità di servizio di ciascun beneficiario e rende più rapida la percezione dell'aumento attraverso la attribuzione di una cifra fissa ad opera delle Direzioni provinciali del tesoro.

Con l'articolo 4 si apportano alcune modifiche all'attuale normativa che disciplina il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto. In particolare, poichè in base all'articolo 2 — comma terzo — della legge 28 aprile 1975, n. 135, esso viene corrisposto nella misura più elevata prevista solo in relazione alla maggiore prestazione richiesta (turni di servizio di almeno 12 ore di cui 8 ore notturne), non si ritiene giustificata la differenziazione con le misure meno elevate contemplate dalla norma in relazione al fatto che si tratti di celibi o coniugati ovvero di servizio a disposizione del pubblico per esigenze di pronto intervento.

Con l'articolo 5 vengono quasi quadruplicate, con una diminuzione della differenza degli importi attribuiti ai vari gradi e qualifiche, le misure, rapportate ancora all'anno 1969, dell'indennità corrisposta al personale impiegato nei gravosi servizi di ordine pubblico in sede e con il successivo articolo 6 sono raddoppiate le misure dell'indennità per i servizi di ordine pubblico fuori sede.

Con l'articolo 7 viene elevata a lire 50.000 l'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale dirigenziale e diretti-

vo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena e viene istituito per le altre categorie di personale civile della medesima Amministrazione un supplemento giornaliero della suddetta indennità da corrispondere nella misura di lire 1.200 per ogni giornata di servizio effettivamente prestato.

Con l'articolo 8 viene ripristinata la norma dell'articolo 11 della soppressa legge 4 agosto 1971, n. 607, che concede la possibilità di corrispondere adeguate gratifiche al personale del Corpo degli agenti di custodia per riposo settimanale e ferie annuali non godute o per servizio prestato oltre le otto ore giornaliere. Il ripristino della norma è determinato dalla necessità, fino a quando i posti di organico non saranno coperti per almeno l'85 per cento della relativa dotazione, di remunerare il personale che, a causa della sensibile deficienza di organico, deve far fronte ai molteplici servizi protraendo le proprie prestazioni al di là dei normali limiti.

L'articolo 9 prevede in favore delle vigilatrici penitenziarie e degli altri operai degli Istituti di prevenzione e di pena l'aumento a lire 350 dell'indennità oraria di servizio notturno e del 50 per cento della paga giornaliera per il lavoro prestato nei giorni festivi.

Con l'articolo 10 sono estese ai familiari del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena la pensione privilegiata speciale e la speciale elargizione di lire 50.000.000 previste dalle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, in favore delle forze di polizia, nella considerazione che recenti e drammatici episodi hanno evidenziato che anche i dipendenti civili dell'Amministrazione penitenziaria sono esposti, per ragioni del loro servizio, al rischio della vita ad opera di pericolosi criminali.

L'articolo 11 stabilisce la non cumulabilità tra le indennità giornaliera per i servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede e quelle meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

L'articolo 12 prevede l'ammontare della spesa complessiva ed indica i mezzi con cui farvi fronte per l'esercizio finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonchè dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di lire 25.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e della indennità mensile di servizio penitenziario sono aumentate dell'importo di lire 15.000.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate agli articoli 1 e 7 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un importo mensile lordo di lire 12.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio sino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di lire 8.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978,

alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le Direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di lire 3.300 ».

Art. 5.

La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, è sostituita dalla seguente:

TABELLA

Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e Ufficiali superiori	L.	4.000
Ufficiali inferiori	»	3.500
Marescialli	»	3.000
Brigadieri, Vicebrigadieri e gradi corrispondenti	»	2.500
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti	»	2.000

Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è elevato a lire 1.500 milioni.

Art. 6.

Le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori

sede previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia	Personale non fruente di aggiunta di famiglia
	—	—
Maresciallo maggiore, Maresciallo capo, Maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti . .	L. 8.000	L. 5.000
Brigadiere e Vicebrigadiere	» 6.400	» 4.000
Appuntato, Carabiniere e gradi corrispondenti, Allievo carabiniere e gradi corrispondenti	» 5.000	» 3.200

L'indennità di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede.

Art. 7.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della Tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della Tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di lire 50.000.

Alle altre categorie di personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena è attribuito con la stessa decorenza un supplemento giornaliero dell'indennità di servizio penitenziario, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, nella misura di lire 1.200 per ogni giornata di servizio effettivamente prestato in riferimento alle funzioni degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 8.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Art. 9.

L'indennità oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli Istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è stabilita in lire 350.

Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

Le indennità indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennità meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.